



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale della migrazione UFM

**Commento esplicativo
relativo all'adeguamento di ordinanze dovuto
all'introduzione dei dati biometrici
nella carta di soggiorno per stranieri**

(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

**Ufficio federale della migrazione
Berna, novembre 2010**

1. Introduzione

1.1 Situazione iniziale

Il 21 maggio 2008 è stato notificato alla Svizzera il regolamento (CE) n. 380/2008¹. Il regolamento è stato concepito per introdurre dati biometrici nella carta di soggiorno uniforme che la Svizzera rilascia dal 12 dicembre 2008 in applicazione del regolamento (CE) n. 1030/2002². Il 18 giugno 2008 il Consiglio federale ha approvato la trasposizione del regolamento (CE) n. 380/2008 sotto riserva dell'approvazione finale da parte del Parlamento.

Secondo l'Unione europea (UE) è essenziale che il modello uniforme della carta di soggiorno soddisfi dei requisiti tecnici di livello molto elevato, soprattutto per quanto concerne le garanzie contro le contraffazioni e le falsificazioni. L'obiettivo è la prevenzione e la lotta contro l'immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare.

Il modello uniforme della carta di soggiorno biometrica deve contenere, registrati su un microchip, un'immagine del volto e le immagini di due impronte digitali del titolare. I dati biometrici contenuti nella carta di soggiorno sono utilizzati esclusivamente per verificare l'autenticità del documento e l'identità del suo titolare con l'ausilio di elementi di confronto.

Per semplificare il lavoro delle autorità cantonali competenti al momento del rinnovo delle carte di soggiorno è prevista la conservazione durante cinque anni dei dati biometrici rilevati. Ciò consente ai titolari delle carte di soggiorno di rinnovarle senza doversi sottoporre ogni anno a una nuova procedura di registrazione dei dati biometrici, evitando così anche di dover pagare il relativo emolumento.

L'obiettivo della conservazione dei dati biometrici nel sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (sistema d'informazione centrale sulla migrazione SIMIC) non è la sicurezza. Sarà infatti tecnicamente impossibile confrontare le impronte di una persona con quelle registrate in SIMIC. A differenza del passaporto biometrico svizzero, la carta di soggiorno peraltro non è un documento d'identità ma un attestato del diritto a soggiornare in Svizzera. Grazie ai dati biometrici della carta è possibile confrontare le impronte digitali ivi registrate con quelle del titolare del documento.

1.2 Trasposizione nella legislazione nazionale

In vista dell'introduzione dei dati biometrici nella carta di soggiorno, la legge federale sugli stranieri (LStr)³ e la legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA)⁴ sono state adeguate. Tali modifiche di legge sono state sottoposte all'approvazione del Parlamento⁵, il quale ha adottato le nuove basi legali con voto finale del 18 giugno 2010.

Sono state tuttavia apportate alcune piccole correzioni alla LStr che non riguardano la trasposizione del regolamento (CE) n. 380/2008, ma che sono correlate a Schengen. Si tratta, ad esempio, delle sanzioni comminate per violazioni degli obblighi di diligenza da parte delle imprese di trasporto (art. 120a cpv. 3 LStr) e dell'obbligo per le imprese di trasporto aereo di

¹ Regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio, del 18 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, GU L 115 del 29 aprile 2008, pag. 1.

² Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, GU L 157 del 15 giugno 2002, pag. 1

³ RS 142.20

⁴ RS 142.51

⁵ Messaggio concernente l'approvazione e la trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente l'introduzione dei dati biometrici nei permessi di soggiorno per stranieri (Sviluppo dell'acquis di Schengen, FF 2010 51).

comunicare i dati personali (art. 104 cpv. 2 LStr). Tali modifiche di legge non comportano alcuna conseguenza per le ordinanze.

1.3 Adeguamenti delle ordinanze

È stato giudicato opportuno trasporre in tre ordinanze le basi legali descritte nel messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 2009.

a) Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Come prima cosa occorre adeguare l'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)⁶.

Il capitolo 5 della versione vigente disciplina la carta di soggiorno. Il titolo è modificato da «carta di soggiorno per stranieri», in «carta di soggiorno». Nella versione francese occorre sostituire l'attuale titolo «livret pour étrangers» mediante «titre de séjour». È inoltre necessario aggiornare il contenuto del capitolo, sancire in particolare che esiste una carta di soggiorno biometrica, disciplinarne il contenuto e precisare a chi viene rilasciata. Inoltre occorre definire le condizioni quadro della registrazione dei dati biometrici e del loro aggiornamento.

È comunque tuttora possibile rilasciare carte di soggiorno non biometriche in formato carta di credito o in forma cartacea per determinate categorie di persone, in particolare coloro che non sono assoggettati all'obbligo del permesso ai sensi dell'articolo 71 (nuovo) OASA.

A tale proposito è necessario fare una distinzione chiara fra le persone assoggettate all'obbligo del permesso in vista di un soggiorno in Svizzera ai sensi della legge sugli stranieri (LStr) e dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e le persone che non ottengono alcun permesso di soggiorno, ad esempio perché sono contemplate dal settore dell'asilo. Di quest'ultima categoria fanno parte i richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e coloro che beneficiano di una protezione provvisoria decisa dal Consiglio federale. L'articolo 71a (nuovo) OASA elenca tutti i permessi di soggiorno che non si ottengono mediante una procedura di rilascio in senso stretto secondo l'articolo 41 capoverso 1 LStr.

b) Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (Ordinanza sugli emolumenti LStr, OEmol-LStr)

L'ordinanza del 24 ottobre 2007 sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (Ordinanza sugli emolumenti LStr, OEmol-LStr)⁷ dev'essere anch'essa sottoposta a una revisione. Si tratta di riformulare l'ammontare degli emolumenti riscossi tenendo conto dell'introduzione dei dati biometrici.

c) Ordinanza concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC)

L'ordinanza concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC)⁸ dev'essere adeguata disciplinando in particolare la durata di conservazione dei dati biometrici nel sistema. Inoltre è necessario regolamentare l'accesso a questi dati speciali.

2. Commenti alle singole disposizioni

⁶ RS 142.201

⁷ RS 142.209

⁸ RS 142.513

2.1. OASA

Capitolo 5 : Carta di soggiorno

Il titolo è stato modificato da «carta di soggiorno per stranieri», in «carta di soggiorno».

Art. 71 Carte di soggiorno secondo l'articolo 41 capoverso 1 LStr

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1030/2002 definisce la nozione di permesso di soggiorno. Si tratta di *ogni* autorizzazione *rilasciata* dalle autorità di uno Stato Schengen che consente a un cittadino di un Paese terzo di soggiornare legalmente sul territorio di tale Stato. L'articolo 71 OASA precisa la definizione di permesso di soggiorno ottenuto in Svizzera sotto forma di una carta di soggiorno. Si tratta di fare riferimento all'articolo 41 capoverso 1 LStr, secondo cui, *con il permesso*, lo straniero riceve di norma una carta di soggiorno indicante il tipo di permesso di cui è titolare.

Cpv. 1-3 (nuovi)

Cpv. 1

L'articolo 71 sancisce un principio di base secondo cui tutti gli stranieri soggetti all'obbligo del permesso ricevono una carta di soggiorno conformemente all'articolo 41 capoverso 1 LStr. Si tratta di definire con un unico termine i seguenti permessi di soggiorno: il permesso di soggiorno di breve durata (permesso L), il permesso di dimora (permesso B) e il permesso di domicilio (permesso C).

Cpv. 2

È prevista un'eccezione al principio sancito nel capoverso 1. Si tratta del caso in cui, nell'ambito di un soggiorno soggetto a permesso obbligatorio, è rilasciato un permesso d'entrata per esercitare un'attività lucrativa per un periodo non superiore a quattro mesi in un arco di tempo di dodici mesi. In applicazione dell'articolo 14 LStr, il Consiglio federale può prevedere disposizioni più favorevoli concernenti l'obbligo di ottenere un permesso o di notificare il proprio arrivo. È quanto fa il Consiglio federale all'articolo 12 capoverso 1 OASA, secondo cui lo straniero che ha ricevuto un permesso d'entrata per esercitare un'attività lucrativa in Svizzera per complessivi quattro mesi in un arco di tempo di dodici mesi non deve notificarsi. Queste persone ottengono un permesso prima di entrare in Svizzera. È rilasciato loro un visto D se la persona effettua un unico soggiorno di durata superiore a tre mesi ma di al massimo quattro mesi.

Non vi è pertanto procedura del permesso dopo l'entrata in Svizzera. I Cantoni non consegnano una carta di soggiorno oltre al visto già rilasciato. Questa prassi è già stata notificata a Bruxelles prima dell'entrata in vigore degli accordi d'associazione nel dicembre 2008.

Dal 5 aprile 2010 i titolari del visto D godono peraltro della medesima libertà di circolazione nello spazio Schengen di cui beneficiano i titolari della carta di soggiorno. Si rinuncia pertanto a emanare una carta di soggiorno per tali persone dal gennaio 2011.

Tale deroga non concerne tuttavia gli artisti e artisti di cabaret sottostanti all'obbligo di notificarsi.

Cpv. 3

Gli artisti di cabaret e gli artisti ai sensi dell'articolo 19 capoverso 4 lettera b OASA (musica, letteratura, arti plastiche) ricevono un attestato di lavoro e, se la durata dell'ingaggio è superiore a tre mesi, una carta di soggiorno.

Gli artisti di cabaret vengono in Svizzera per una durata tra quattro e otto mesi sull'arco di 12 mesi, mentre gli artisti ai sensi dell'articolo 19 capoverso 4 lettera b OASA vengono in Svizzera per al massimo otto mesi nell'arco di 12 mesi. Gli artisti di cabaret e gli altri artisti devono notificarsi sin dall'arrivo in Svizzera, diversamente da quanto accade per i titolari del permesso di soggiorno di breve durata di cui al capoverso 2. Non sono possibili deroghe ai sensi dell'articolo 14 LStr. Queste persone ottengono pertanto una carta di soggiorno biometrica (cittadini di Stati non membri dell'UE/AELS). I titolari sono tenuti a notificarsi sin dall'arrivo nonché in occasione di ogni cambiamento di Cantone o di datore di lavoro. I Cantoni consegnano agli interessati un attestato di lavoro. La validità della carta di soggiorno biometrica per artisti di cabaret non supera quella del soggiorno autorizzato e comporta al massimo otto mesi. Tale carta deve contenere un riferimento all'attestato di lavoro.

Questa disciplina specifica non è applicabile agli artisti di cabaret cittadini dell'UE/AELS o che usufruiscono del loro diritto alla libera circolazione. Queste persone ottengono infatti un permesso L non biometrico e un attestato di lavoro.

In linea di principio, gli artisti ai sensi dell'articolo 19 capoverso 4 lettera b OASA ottengono una carta di soggiorno biometrica della durata di otto mesi consecutivi. In casi giustificati, qualora si possa prevedere un soggiorno di otto mesi nell'arco di dodici mesi con ripetute interruzioni, potrà essere rilasciata una carta di soggiorno valida dodici mesi (240 giorni/12 mesi). In caso di cambiamento di datore di lavoro, d'indirizzo o di Cantone basta modificare l'attestato di lavoro.

Osservazione:

L'attuazione tecnica della carta di soggiorno biometrica avverrà gradualmente in seguito all'entrata in vigore dei presenti adeguamenti d'ordinanza e delle basi legali. Per ragioni tecniche, le persone di cui all'articolo 73 capoverso 3 OASA otterranno la carta di soggiorno biometrica solo dal luglio 2011 e non sin dal 24 gennaio 2011.

Cpv. 3 e 4 vigenti abrogati

Il capoverso 3 dell'articolo 71 OASA è stato trasferito nella legge formale (art. 41 cpv. 6 LStr). Pertanto occorre stralciarlo dall'ordinanza. Il vigente capoverso 4 diventa invece il nuovo articolo 71h OASA.

Art. 71a (nuovo) Altri permessi di soggiorno

L'articolo 71a è nuovo ed elenca gli altri permessi di soggiorno che non sono rilasciati in seguito a una procedura d'autorizzazione in senso stretto e che non attestano il diritto di soggiorno ai sensi dell'articolo 41 capoverso 1 LStr. Questi permessi di soggiorno non devono pertanto essere biometrici.

Cpv. 1

Nel capoverso sono elencate tutte le persone che possono ottenere un permesso di soggiorno dai Cantoni conformemente alle direttive dell'UFM.

Let. a

La lettera a distingue fra il normale permesso di soggiorno e il documento rilasciato ai frontaliere, ossia alle persone domiciliate in uno Stato limitrofo della Svizzera che durante la settimana vengono a lavorare nella zona frontaliere svizzera. In verità non si tratta di un permesso che attesta il diritto di soggiorno in senso stretto ma piuttosto di un documento che autorizza la persona interessata a venire a lavorare in Svizzera. Questa categoria di persone non è contemplata dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1030/2002.

Let. b

Le persone menzionate in questa lettera non vengono sottoposte a una procedura d'autorizzazione ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1 OASA. Si tratta, infatti, di richiedenti l'asilo che possono rimanere in Svizzera per il periodo della procedura d'asilo. Essi sono peraltro espressamente esclusi dal campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1030/2002, come statuito dall'articolo 1 paragrafo 2 lettera a.

Let. c

La maggior parte delle persone ammesse provvisoriamente sono richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta e il cui allontanamento non è stato eseguito. L'ammissione provvisoria è una misura temporanea che subentra all'allontanamento e che non equivale a un *permesso di soggiorno*. L'articolo 41 capoverso 2 LStr spiega espressamente la natura di tale permesso.

Inoltre, se una persona è ammessa provvisoriamente, si applica il principio del carattere esclusivo della procedura d'asilo di cui all'articolo 14 capoverso 1 LAsi. Questo significa che la persona interessata non può presentare una domanda per il rilascio di un permesso di dimora. L'eccezione sancita dal regolamento (CE) n. 1030/2002 in merito ai richiedenti l'asilo si applica pertanto per analogia alle persone ammesse provvisoriamente. È anche vero che alcune persone sono ammesse provvisoriamente per decisione dell'UFM su domanda dei Cantoni quando un rimpatrio è illecito, non è ragionevolmente esigibile o è impossibile, benché non abbiano presentato una domanda d'asilo. Tuttavia non è sensato rilasciare un permesso di soggiorno biometrico a un numero così ridotto di persone, tanto più che il soggiorno attestato dal documento emanato non rientra nella cornice di una procedura di rilascio del permesso in senso stretto.

Del resto l'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)⁹ dimostra che tale statuto speciale non costituisce un diritto di soggiorno, dato che le persone interessate non possono viaggiare liberamente all'interno dello spazio Schengen con il loro passaporto e il loro permesso F. Sono infatti tenute a richiedere un'autorizzazione per un nuovo ingresso in Svizzera rilasciata dall'UFM (art. 4 cpv. 4 e art. 8 cpv. 4 ODV). Inoltre una persona ammessa provvisoriamente che si reca in un altro Paese europeo deve, se cittadina di uno Stato sottostante a un pertinente obbligo, richiedere un visto. Nessuno fra coloro che godono di tale statuto speciale può quindi lasciare la Svizzera senza autorizzazione. Chi lo fa è ritenuto rimpatriato e il rimpatrio è considerato eseguito.

Let. d

Lo stesso principio vale per le persone bisognose di protezione accolte temporaneamente per decisione del Consiglio federale. Neanche tali persone rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1030/2002.

⁹ RS 143.5

Let. e

I familiari stranieri di persone chiamate in veste ufficiale presso un beneficiario istituzionale ai sensi della legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, LSO)¹⁰ godono di un accesso facilitato al mercato del lavoro conformemente all'articolo 22 dell'ordinanza relativa alla legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Ordinanza sullo Stato ospite, OSOsp)¹¹. Se questi familiari esercitano effettivamente un'attività sul mercato del lavoro svizzero, ottengono un permesso di lavoro. In tal caso dovranno sostituire la carta di legittimazione loro rilasciata dal Dipartimento degli affari esteri (DFAE; cfr. cpv. 2) con una carta di soggiorno rilasciata dalle autorità cantonali.

Cpv. 2

Le carte di legittimazione rilasciate dal DFAE alle persone che beneficiano di privilegi, immunità e facilità conformemente all'articolo 17 capoverso 1 dell'ordinanza sullo Stato ospite sono considerate carte di soggiorno.

Art. 71b (nuovo) Carta di soggiorno non biometrica

Gli articoli 1 e 5 del regolamento (CE) n. 1030/2002 modificato dal regolamento (CE) n. 380/2008 disciplinano il campo d'applicazione del regolamento e statuiscono quali sono di principio le persone che necessitano di un permesso di soggiorno biometrico o non biometrico.

Il regolamento statuisce che sono escluse dal campo d'applicazione segnatamente le persone seguenti (art. 5):

1. familiari di cittadini dell'UE che esercitano il loro diritto alla libera circolazione (nell'ottica della Svizzera tale disposizione concerne i familiari dei cittadini dell'UE [dei 27 Paesi membri] che esercitano il diritto alla libera circolazione in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone [ALC]¹²);
2. cittadini degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e loro familiari che esercitano il diritto alla libera circolazione in virtù del suddetto accordo (nell'ottica della Svizzera tale disposizione concerne i cittadini degli Stati membri dell'AELS e i loro familiari che esercitano il diritto alla libera circolazione in virtù della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio [AELS]¹³ [Norvegia, Islanda e Liechtenstein]).

Pertanto il regolamento europeo summenzionato implica che, se membri della famiglia di persone che esercitano il diritto alla libera circolazione, tutti i cittadini degli Stati non membri dell'UE o dell'AELS di principio non sono sottoposti al campo d'applicazione del regolamento e di conseguenza non ottengono un permesso di soggiorno biometrico. Tuttavia il nuovo articolo 5^{bis} del regolamento statuisce che quando gli Stati membri utilizzano il modello uniforme per scopi diversi da quelli contemplati nel regolamento, devono essere adottate opportune misure per assicurare che sia esclusa qualsiasi possibilità di confusione con il permes-

¹⁰ RS 192.12

¹¹ RS 192.121

¹² RS 0.142.112.681

¹³ RS 0.632.31

so di soggiorno di cui all'articolo 1 e che lo scopo sia indicato con chiarezza sulla carta. Tale articolo consente alla Svizzera di decidere liberamente se rilasciare una carta di soggiorno biometrica a determinate categorie di stranieri che non rientrano nel campo d'applicazione del regolamento. Per il momento la Svizzera non prevede tuttavia di ricorrere a questa possibilità.

Cpv. 1

Le autorità cantonali possono rilasciare delle carte di soggiorno non biometriche. L'UFM emanerà un'ordinanza amministrativa relativa alla forma di tali carte di soggiorno.

Lett. a

Secondo le modalità descritte in precedenza, ottengono una carta di soggiorno non biometrica sia i cittadini europei sia i cittadini di Stati terzi non membri dell'UE e dell'AELS, sempreché tali cittadini di Stati terzi siano membri della famiglia di cittadini dell'UE o dell'AELS che esercitano il loro diritto alla libera circolazione.

Lett. b

Anche agli stranieri contemplati dall'articolo 71a capoverso 1 OASA che non ottengono un permesso di soggiorno in senso stretto è rilasciata una carta di soggiorno non biometrica.

L'UFM decide il formato della carta di soggiorno rilasciata alle persone summenzionate.

Cpv. 2

Per ragioni politiche non è opportuno sottoporre i titolari di carte di legittimazione del DFAE di cui all'articolo 71a capoverso 2 OASA all'obbligo di registrare i dati biometrici. Il DFAE e l'UFM ritengono che per queste persone sia necessario prevedere una carta di soggiorno non biometrica, anche se il regolamento (CE) n. 1030/2002 non contiene alcuna norma specifica in proposito.

Cpv. 3

La carta di soggiorno non biometrica può eventualmente essere rilasciata sotto forma di carta senza elementi biometrici (lett. a). Si tratterebbe di una nuova carta rilasciata senza dati biometrici, ossia senza registrare le impronte digitali e l'immagine del volto su un microchip, come ad esempio la carta di legittimazione rilasciata ai sensi dell'articolo 71a capoverso 2 della presente ordinanza. Inoltre in alcuni casi è previsto il rilascio di una carta di soggiorno in forma cartacea, ossia sotto forma di documento stampato (lett. b). Attualmente, salvo le carte di soggiorno emanate dalla Svizzera conformemente alle specifiche dell'UE, le carte di soggiorno sono rilasciate in forma cartacea. Per il momento l'UFM non intende cambiare tale prassi. Questa disposizione gli consente tuttavia, se del caso, di prevedere un nuovo formato per le carte di soggiorno non biometriche senza dover modificare il testo dell'ordinanza.

Art. 71c (nuovo) Carta di soggiorno biometrica

Il nuovo articolo 71c disciplina la nuova carta di soggiorno biometrica. Statuisce, conformemente ai requisiti del regolamento (CE) n. 380/2008, quali dati biometrici devono essere contenuti nella carta di soggiorno biometrica. Si tratta più precisamente delle impronte digitali di

due dita, conformi a quanto statuito dalla specifiche tecniche¹⁴, e dell'immagine del volto. Inoltre i dati identitari del titolare sono registrati sul microchip. Tutti i dati contenuti nel permesso di soggiorno sono elencati nell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 1030/2002, compresa la zona a lettura ottica che dev'essere conforme alle norme dell'organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI). Dal canto suo il nuovo articolo 41 capoverso 4 LStr statuisce che i dati iscritti nella zona a lettura ottica vanno anch'essi registrati sul microchip¹⁵. Si tratta più precisamente dei dati relativi all'identità della persona (cognome, nome, data di nascita, sesso, nazionalità ecc.).

Art. 71d (nuovo) Destinatari della carta di soggiorno biometrica

Cpv. 1

Conformemente al nuovo capoverso 5 dell'articolo 41, LStr spetta al Consiglio federale decidere a chi sarà rilasciata una carta di soggiorno biometrica. Sulla base di quanto sancisce il regolamento (CE) n. 1030/2002, modificato dal regolamento (CE) n. 380/2008, è opportuno considerare separatamente i cittadini di Stati terzi, purché siano membri della famiglia di cittadini dell'UE o dell'AELS esercitanti il loro diritto alla libera circolazione. Nel caso della Svizzera si tratta di familiari di cittadini dell'UE o dell'AELS residenti in Svizzera in virtù dell'ALC.

Pertanto, qualora le autorità cantonali si trovino di fronte a un cittadino europeo dimorante in Svizzera con il suo coniuge cittadino di uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS, il coniuge ottiene una carta di soggiorno non biometrica.

Conformemente alla prassi attuale, i cittadini di Stati terzi membri della famiglia di cittadini svizzeri ottengono una carta di soggiorno biometrica conforme al regolamento europeo (cfr. art. 5 del Regolamento [CE] n. 1030/2002 e punto 6.2 dell'allegato) solo se tali cittadini svizzeri non hanno mai esercitato il proprio diritto alla libera circolazione delle persone. Se il membro della famiglia svizzero ha già esercitato in precedenza il proprio diritto alla libera circolazione delle persone, non è invece rilasciata una carta di soggiorno non biometrica.

Se dal colloquio con l'autorità di rilascio emerge che un cittadino svizzero ha già risieduto in un altro Stato europeo con il proprio coniuge cittadino di uno Stato terzo e pertanto ha già esercitato il proprio diritto alla libera circolazione delle persone, l'autorità deve rilasciare al coniuge straniero di tale cittadino svizzero una carta di soggiorno non biometrica.

Al momento è al vaglio la conformità di tale prassi alla prassi europea. Non è escluso che i cittadini di Stati terzi membri della famiglia di cittadini svizzeri aventi esercitato in passato il proprio diritto alla libera circolazione delle persone ottengano in futuro una carta di soggiorno biometrica.

Cpv. 2

Qualsiasi cittadino di uno Stato che non fa parte dell'UE e dell'AELS ottiene una carta di soggiorno biometrica purché sia membro della famiglia di un cittadino svizzero che non ha mai esercitato in passato il proprio diritto alla libera circolazione delle persone conformemente all'ALC. La sua carta reca la menzione «familiare». Tale menzione garantisce che le autorità si rendano conto che si trovano in presenza di un familiare di un cittadino svizzero. È obbligatoria in quanto prevista nella predetta formulazione dal regolamento (CE) n. 1030/2002.

¹⁴ Decisione C(2009) 3770 def. della Commissione del 20 maggio 2009 recante modifiche alle specifiche tecniche del modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Non pubblicato nella GU.

¹⁵ Messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 2009, FF **2010** 51

Il regolamento (CE) n. 1030/2002 def. genera una disparità di trattamento di fatto tra i cittadini di Stati terzi membri della famiglia di cittadini svizzeri e i cittadini di Stati UE o AELS membri della famiglia di cittadini europei. Tuttavia l'UFM non reputa necessario ristabilire una parità di fatto tramite il rilascio, ad esempio, di una carta di soggiorno biometrica ai coniugi di cittadini europei in virtù del nuovo articolo 5*bis* del regolamento. Una siffatta misura, infatti, non si giustifica nei confronti di persone al beneficio della libera circolazione delle persone. Del resto comporterebbe spese difficilmente giustificabili.

Cpv. 3

Un permesso uniforme per gli Stati Schengen viene già prodotto dal 12 dicembre 2008 secondo un modello speciale conforme ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1030/2002. Tale permesso sarà utilizzato ancora per cinque anni al massimo dopo l'introduzione della carta di soggiorno biometrica, in particolare per i titolari di un permesso C.

Art. 71e (nuovo) Registrazione della fotografia, delle impronte digitali e della firma

Lo scopo del nuovo articolo 71e OASA è di disciplinare la procedura di registrazione della fotografia, delle impronte digitali e della firma del titolare della carta di soggiorno.

Cpv. 1

Eminentemente non falsificabile, la carta di soggiorno biometrica merita che sia prestata particolare attenzione al controllo identitario della persona che si presenta alle autorità per far registrare i propri dati biometrici. È previsto un esame circostanziato dei documenti nazionali delle persone interessate. Per quanto possibile, occorre procedere alla lettura del passaporto biometrico.

Cpv. 2

L'autorità che rilascia la carta di soggiorno o le autorità designate dal Cantone devono scattare una fotografia digitale del richiedente

Cpv. 3

In occasione della procedura di consultazione, numerosi Cantoni hanno chiesto di poter decidere se accettare una fotografia digitale fornita dal richiedente. Conformemente ai pareri espressi riprendiamo in questa sede la regolamentazione prevista per il passaporto svizzero di cui all'articolo 9 capoverso 2 dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d'identità, ODI)¹⁶. È previsto che l'UFM definisca i requisiti qualitativi cui devono rispondere le fotografie fornite dai futuri titolari della carta di soggiorno. Tali requisiti qualitativi sono gli stessi previsti nel quadro del rilascio del passaporto biometrico svizzero.

Il fatto che il richiedente possa fornire una fotografia di cui il Cantone accetti di eseguire lo scanning non comporta alcun diritto all'esenzione dall'emolumento di 20 franchi (cfr. n. 2.2). Lo scanning della fotografia consegnata implica infatti un lavoro paragonabile a quello eseguito dalle autorità per scattare direttamente la fotografia.

Cpv. 4

¹⁶ RS 143.11.

L'autorità rileva segnatamente le impronte prese a dita piatte dell'indice sinistro e dell'indice destro del richiedente. In caso di assenza dell'indice, di qualità insufficiente dell'impronta o di ferita al polpastrello è possibile rilevare l'impronta del maggiore, dell'anulare o del pollice.

Cpv. 5

È necessario precisare che le impronte digitali sono rilevate a partire dall'età di sei anni. L'età è stabilita espressamente dal regolamento (CE) n. 380/2008. Le autorità non dispongono di nessun margine di manovra.

Cpv. 6

Il regolamento (CE) n. 380/2008 non prevede invece alcuna norma specifica sull'età a partire dalla quale si fotografano i bambini. È invece indicata la necessità di registrare la fotografia. Pertanto è opportuno fotografare i bambini sin dalla nascita. La medesima disciplina è valevole per il passaporto biometrico svizzero.

Cpv. 7

La firma di un bambino può essere richiesta a partire dai sette anni d'età. Tuttavia si raccomanda una certa flessibilità nell'applicazione di questa norma. La firma dei bambini è parimenti richiesta a partire dai sette anni d'età per il passaporto biometrico svizzero.

Cpv. 8

Le persone di cui, per ragioni fisiche, non è possibile rilevare le impronte digitali sono esentate dall'obbligo di darle, conformemente all'articolo 1 paragrafo 5 *in fine* della modifica del regolamento (CE) n. 1030/2002.

Art. 71f (nuovo)

Presentazione di persona dinanzi all'autorità

Cpv. 1

Il presente capoverso statuisce chiaramente che chiunque voglia ottenere un permesso che attesti il diritto di soggiorno deve presentarsi dinanzi alle autorità cantonali per depositare la propria domanda. I Cantoni possono delegare ai Comuni la presa in consegna della domanda di rilascio di una carta di soggiorno.

Cpv. 2

L'autorità di rilascio può dispensare il richiedente affetto da gravi infermità fisiche o psichiche dal presentarsi personalmente se l'identità può essere stabilita inequivocabilmente in altro modo e se i dati necessari possono essere ottenuti altrimenti. Ad esempio è immaginabile che una persona degente in ospedale non sia in grado di presentarsi all'autorità incaricata della registrazione. In tal caso detta autorità potrebbe registrare i dati grazie a un apparecchio portatile.

Cpv. 3

L'autorità cantonale è libera di esigere che il richiedente si presenti in occasione del rinnovo della carta di soggiorno. Si tratta di permettere ai Cantoni che lo desiderano di esigere un controllo d'identità prima di rinnovare la loro carta di soggiorno. Allo stesso tempo si evita di sancire norme troppo severe che obblighino tutti gli stranieri a presentarsi dinanzi alle autori-

tà, le quali sono tuttavia libere di eseguire determinati controlli se lo desiderano. L'UFM propone un controllo sistematico dell'identità. È tuttavia d'uopo prendere in considerazione la situazione dei Cantoni, che saranno chiamati a emanare un numero variabile di carte di soggiorno biometriche. Ogni Cantone effettua i controlli che ritiene pertinenti, senza dover convocare sistematicamente ogni persona desiderosa di prorogare la propria carta di soggiorno. È invece indispensabile effettuare un controllo identitario prima di ogni registrazione di dati biometrici (cfr. nuovo art. 71e cpv. 1 OASA).

Art. 71g (nuovo) Attualizzazione della carta di soggiorno biometrica

L'articolo sancisce un'eccezione al principio della registrazione dei dati biometrici ogni cinque anni, retto dall'articolo 102a cpv. 2 LStr. Le autorità cantonali possono esigere per gli adulti e i bambini la registrazione dei dati biometrici dopo il primo rilascio della carta di soggiorno e prima della scadenza del termine di cinque anni, se sono stati riscontrati cambiamenti importanti della fisionomia che in occasione di un controllo non consentirebbero più di riconoscere nella persona interessata il titolare della carta di soggiorno.

Art. 71h (nuovo) Obbligo dei Cantoni

Come avviene già attualmente, i Cantoni sono tenuti a riprendere la carta di soggiorno e la pertinente procedura di allestimento alle condizioni pattuite fra la Confederazione e i terzi incaricati di produrre la carta di soggiorno. Il nuovo articolo 71h corrisponde al capoverso 4 dell'articolo 71 OASA.

Art. 72 Presentazione e ritiro della carta di soggiorno

Nella versione francese dell'articolo 72 è stato necessario introdurre il termine «titre de séjour». Inoltre è meglio se le autorità abilitate (autorità di migrazione, Corpo delle guardie di confine, autorità di polizia che effettuano controlli) possono controllare efficacemente i titolari di una carta di soggiorno biometrica. Il formato carta di credito consente a una persona di portare facilmente con sé il documento quando si sposta. Si raccomanda pertanto ai Cantoni di chiedere a queste persone di avere sempre con sé la carta di soggiorno biometrica.

Capoverso 1

Il capoverso 1 corrisponde al capoverso 1 vigente.

Capoverso 2

Il presente capoverso non è legato alla trasposizione del regolamento (CE) n. 380/2008. Trattasi di una nuova disciplina resa necessaria affinché i Cantoni e le autorità incaricate di attuare la LStr possano, in determinati casi, ritirare una carta di soggiorno. Le autorità cantonali possono delegare tale competenza a un'autorità di livello inferiore oppure al Corpo delle guardie di confine. Il nuovo capoverso 2 prevede la possibilità di ritirare una carta di soggiorno valida qualora non siano più adempite le condizioni per il prosieguo del soggiorno in Svizzera. Tale può essere il caso ad esempio qualora una persona sia allontanata in virtù dell'articolo 66 LStr oppure espulsa in virtù dell'articolo 68 LStr. La disposizione è volta a evitare che persone il cui diritto di soggiornare in Svizzera si sia estinto oppure persone allontanate dalla Svizzera possano trattenersi senza permesso fino a una durata di tre mesi nello spazio Schengen in virtù di una carta di soggiorno formalmente valida.

Per il permesso di soggiorno di breve durata (permesso L) e per il permesso di dimora (permesso B) non esiste solo la possibilità della revoca, com'è il caso per il permesso di domicilio

(permesso C), bensì anche la possibilità della mancata proroga. In tal modo la validità della carta di soggiorno si estingue automaticamente, per cui è raramente necessario ritirare il documento.

Nel caso del permesso di domicilio valevole cinque anni, invece, si procede spesso alla revoca del permesso in corso di validità, per cui il ritiro s'impone. Se è ritirato un permesso ancora valido, lo straniero è tenuto a lasciare il territorio della Svizzera, per cui occorre, se necessario, rilasciargli a tal fine un visto di ritorno.

Conformemente all'articolo 120 capoverso 2 LStr, il Consiglio federale può prevedere multe per infrazioni alle disposizioni d'esecuzione della LStr. Nel presente caso, la delega della competenza al Consiglio federale è concretata dall'articolo 90a OASA.

Art. 72a (nuovo) Lettura delle impronte digitali

La legge autorizza il Consiglio federale a designare le imprese di trasporto aereo e le società aeroportuali abilitate a leggere le impronte digitali registrate sul microchip della carta di soggiorno biometrica. A tale proposito va ricordato che le impronte digitali sono cifrate in modo speciale e che per leggerle occorrono le informazioni sull'infrastruttura a chiave pubblica (ICP). La lettura delle impronte digitali è autorizzata ai soli fini dell'identificazione (confronto 1:1), ossia in vista di verificare che le impronte prodotte dal detentore della carta di soggiorno corrispondano a quelle figuranti sul microchip della stessa. Questo confronto è effettuato grazie ad apparecchi muniti dei diritti di lettura del titolo, che consentono di leggere le impronte digitali della persona presente.

Cpv. 1

L'articolo 102b capoverso 2 LStr statuisce che il Consiglio federale può autorizzare le imprese di trasporto aereo a leggere in particolare le impronte digitali registrate sul microchip. Nell'ordinanza occorre stabilire quali imprese di trasporto aereo e quali società aeroportuali siano abilitate a leggere le impronte digitali registrate sul microchip al momento del controllo dei passeggeri precedente l'imbarco.

L'UFM può esigere tale controllo motivandolo con l'obbligo di diligenza delle imprese di trasporto di cui all'articolo 25 dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)¹⁷. Si propone che l'UFM scelga, tenendo conto dei luoghi di provenienza degli immigrati clandestini, le imprese di trasporto aereo e le società aeroportuali abilitate a eseguire tale lettura e sottoponga le sue proposte al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) che poi decide. Il DFGP emana decisioni di portata generale che istituiscono dei diritti per le imprese di trasporto aereo e per i gestori d'aeroporto.

Taluni criteri sono stabiliti al fine di consentire al DFGP di determinare quali imprese di trasporto aereo devono avere accesso alla lettura delle impronte digitali delle carte di soggiorno biometriche. Ciò al fine di tenere conto del rischio di migrazione illegale constatato per determinati voli o determinate provenienze (lett. a), nonché del numero di persone che non dispongono dei documenti di viaggio, visti o titoli di soggiorno necessari (lett. b). Tra tali casi figurano anche le situazioni in cui una persona è in possesso di un documento di viaggio autentico ma non destinatole. L'affidabilità dei documenti di viaggio e d'identità emessi da Stati non membri dell'UE/AELS deve parimenti figurare tra i criteri da valutare (lett. c). In determinati Stati capita che i documenti di viaggio vengano emanati dietro pagamento illecito. Tali documenti hanno pertanto un valore tutto relativo e non sono atti a stabilire in maniera affidabile l'identità del titolare. Occorre infine tenere conto dei comportamenti fraudolenti o dei nuovi modi operandi necessitanti una lettura delle impronte digitali (lett. d).

¹⁷ RS 142.201

Cpv. 2

Su proposta dell'UFM il DFGP determina i luoghi e la durata dei controlli.

Cpv. 3

L'UFM è inoltre autorizzato a comunicare i diritti di lettura delle impronte digitali agli Stati vincolati da uno degli accordi d'associazione a Schengen e a quelli con cui il Consiglio federale ha concluso un accordo sulla lettura del microchip ai sensi dell'articolo 41a capoverso 2 LStr. L'UFM è altresì abilitato a trasmettere i diritti di lettura alle autorità svizzere autorizzate per legge a procedere alla lettura delle impronte digitali in virtù dell'articolo 102b LStr, nonché alle imprese e alle società designate dal DFGP in applicazione dell'articolo 72a capoverso 1 OASA.

Capitolo 5a Centro incaricato di produrre la carta di soggiorno biometrica

È stato creato un nuovo capitolo riguardante il centro incaricato di produrre la carta di soggiorno biometrica.

Art. 72b (nuovo) Prova della buona reputazione

L'articolo 72b disciplina in modo nuovo le modalità secondo cui esaminare la prova della buona reputazione del centro incaricato di produrre la carta di soggiorno biometrica. Tale disposizione si rifà alla normativa già prevista per il passaporto biometrico svizzero.

Cpv. 1

Il capoverso elenca i documenti che si possono richiedere alle persone fisiche o giuridiche.

Cpv. 2

Il capoverso 2 definisce la nozione giuridica di «aventi diritto economico e titolari di quote che hanno un'influenza determinante sull'impresa». L'influenza è considerata determinante quando le persone dispongono di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto. Tuttavia è consentito richiedere i documenti elencati al capoverso 1 anche se la partecipazione è inferiore.

Cpv. 3

Anche se situata all'estero, la sede di una persona giuridica o morale non è esentata dall'obbligo di presentare i documenti enumerati al capoverso 1.

Cpv. 4

Il capoverso 4 statuisce che l'UFM può chiedere al centro incaricato di produrre la carta di soggiorno biometrica di verificare regolarmente e in modo autonomo la buona reputazione delle persone interessate e di confermare che godono di una buona reputazione.

Art. 72c (nuovo) Obbligo di produzione e di controllo**Cpv. 1-3**

Il nuovo articolo 72c disciplina l'obbligo di produzione e di controllo di cui all'articolo 41b LStr che incombe al centro incaricato di produrre la carta di soggiorno biometrica, agli appaltatori generali, ai prestatori di servizi e ai fornitori. L'articolo riprende la formulazione delle disposizioni concernenti il passaporto biometrico svizzero che sono state allestite sul modello della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (Legge sulle case da gioco, LCG)¹⁸, dell'ordinanza sul gioco d'azzardo e le case da gioco (Ordinanza sulle case da gioco, OCG)¹⁹ e della legge federale sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR)²⁰.

Art. 87 cpv. 4 (nuovo)

Il nuovo capoverso 4 dell'articolo 87 ha lo scopo di precisare quali dati biometrici sono utilizzati per il rilascio della carta di soggiorno biometrica. Inoltre, per quanto riguarda l'accesso a questi dati speciali, l'articolo rinvia espressamente all'ordinanza SIMIC.

¹⁸ RS 935.52

¹⁹ RS 935.521

²⁰ RS 952.0

2.2. Tariffe degli emolumenti LStr (OEmol-LStr)

Art. 8 (nuovo, revisione totale) Emolumenti massimi

Sinora è previsto un unico emolumento cantonale massimo per la carta di soggiorno. Esso comprende tutte le spese legate alla procedura per le autorizzazioni e per l'allestimento della carta di soggiorno. In avvenire saranno prodotte carte di soggiorno biometriche e non biometriche e insorgeranno nuove spese, per cui occorre rivedere interamente l'articolo 8 OEmol-LStr. Sono ora previsti tre tipi di emolumenti: l'emolumento per le autorizzazioni (cpv. 1), quello per l'allestimento (cpv. 2) e quello per la registrazione dei dati biometrici (cpv. 3). Le tariffe massime dei tre nuovi emolumenti consentono di meglio tenere conto delle diverse prestazioni fornite dalle autorità. Occorre comunque sempre rispettare il principio della copertura delle spese e quello della proporzionalità.

Le tariffe degli emolumenti proposti comportano un costo più elevato del primo allestimento di una carta di soggiorno. L'aumento degli emolumenti non concerne tuttavia l'emolumento destinato a coprire il rilascio del permesso, infatti la prestazione fornita dalla polizia degli stranieri non diventa più cara. Questo aumento complessivo dell'emolumento per le autorizzazioni e dell'emolumento per la registrazione dei dati biometrici è giustificato soprattutto per la carta di soggiorno biometrica, dato che gli stranieri provenienti da Stati terzi ricevono un permesso di soggiorno protetto contro le falsificazioni e vantaggioso, che permette loro di entrare senza visto nello spazio Schengen e di soggiornarvi fino a tre mesi per un soggiorno non sottostante a permesso. Queste persone, che più sovente di altre sono sottoposte all'obbligo del visto, non avranno più bisogno di richiedere un visto Schengen al prezzo di quasi 100 franchi. Gli stranieri che possono appellarsi all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)²¹ o alla Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS)²² continuano a soggiacere all'emolumento previsto dall'ALC. Tale emolumento ammonta come sinora a 65 franchi. Immutato anche l'emolumento per il permesso di domicilio, valido come sinora per tutti gli stranieri a prescindere dalle loro origini.

Per i permessi F (persone ammesse provvisoriamente), N (richiedenti l'asilo) e S (persone bisognose di protezione) l'articolo 8 OEmol-Str non è applicabile salvo il capoverso 1 lettera h (proroga della carta di soggiorno di persone ammesse provvisoriamente).

Si tratta peraltro di tariffe massime che fissano dei limiti. I Cantoni possono senz'altro prevedere emolumenti meno elevati.

Cpv. 1

L'emolumento per le autorizzazioni consente di coprire le spese sostenute dalle autorità cantonali per il rilascio, il rinnovo (ai sensi dell'art. 56 OASA) e la proroga dei permessi. Le ricerche necessarie in quest'ambito, soprattutto per rilasciare un permesso per la prima volta, sono diventate più complesse e lunghe, in particolare quando si tratta di richieste di ricongiungimento familiare (art. 42 segg. LStr), di permessi per delle formazioni o per il perfezionamento professionale (art. 27 LStr) o di deroghe alle condizioni d'ammissione (art. 30 LStr). Il nuovo emolumento per il permesso corrisponde pertanto all'emolumento massimo vigente (per il permesso e la carta di soggiorno).

Le lettere a, b, c, d, f ed h corrispondono formalmente alle lettere a, b, c, d, f ed h in vigore. Anche l'ammontare dell'emolumento di cui alle lettere a-d rimane in teoria invariato a 95 franchi. Tuttavia esso contempla soltanto la procedura d'autorizzazione e non più, come finora, la procedura d'autorizzazione e l'allestimento o la modifica della carta di soggiorno.

²¹ RS 0.142.112.681

²² RS 0.632.31

L'emolumento per il permesso di dimora con attività lucrativa destinato ai familiari di funzionari di organizzazioni intergovernative o a membri di rappresentanze straniere (permesso Ci) coincide con l'emolumento prelevato per il permesso di dimora (permesso B).

L'emolumento per l'allestimento (cfr. cpv. 2) e un eventuale emolumento per il rilevamento e la registrazione dei dati biometrici (cfr. cpv. 3) sono riscossi separatamente.

In virtù dell'articolo 71 capoverso 3 OASA (cfr. pertinenti commenti), gli artisti di cabaret che non possono appellarsi all'ALC o alla Convenzione AELS ottengono, oltre alla carta di soggiorno biometrica, un attestato di lavoro. Oltre all'emolumento per la carta di soggiorno (emolumento per le autorizzazioni, cpv. 1 lett. b), all'emolumento per l'allestimento (cpv. 2 lett. a) e all'emolumento per la registrazione dei dati biometrici (cfr. cpv. 3) non è prelevato nessun emolumento supplementare per l'attestato di lavoro in quanto già compreso nell'emolumento per le autorizzazioni ai sensi del capoverso 1 lettera b. Al rinnovo dell'attestato di lavoro in caso di cambiamento di Cantone o di impiego non è emanata una carta di soggiorno supplementare. In questo caso può essere prelevato un emolumento massimo di 95 franchi ai sensi del capoverso 1 lettera c.

Gli artisti (segnatamente i musicisti) che non possono appellarsi all'ALC o alla Convenzione AELS e che entrano in Svizzera per un soggiorno di meno di tre mesi ottengono, conformemente all'articolo 71 capoverso 3 OASA (cfr. pertinenti commenti), oltre a un visto C, anche un attestato di lavoro. Non essendovi registrazione di dati biometrici, oltre all'emolumento per il visto C (60 euro, cfr. art. 12 OEmol-LStr), è prelevato un emolumento di 95 franchi per l'allestimento dell'attestato di lavoro conformemente al capoverso 1 lettera b. Al rinnovo dell'attestato di lavoro in caso di cambiamento di Cantone o di impiego può essere prelevato un emolumento ai sensi del capoverso 1 lettera c, parimenti dell'importo di 95 franchi.

Il carico di lavoro è invece spesso inferiore quando si tratta di prorogare un permesso. Pertanto appare giustificato ridurre l'ammontare dell'emolumento rispetto alle disposizioni precedenti sugli emolumenti per la proroga dei permessi di soggiorno di breve durata e degli altri permessi di soggiorno. L'ammontare dell'emolumento è stato quindi ridotto da 95 a 75 franchi (lett. e).

Il tetto massimo dell'emolumento cantonale riscosso per la proroga della carta di soggiorno di persone ammesse provvisoriamente è stato abbassato da 65 a 40 franchi (lett. h). Tale riduzione di 25 franchi si giustifica in virtù all'onere amministrativo inferiore rispetto a quello legato alla proroga del permesso di soggiorno di breve durata, del permesso di dimora o del permesso per frontalieri (lett. e). Conformemente all'articolo 84 capoverso 1 LStr, la competenza di esaminare i presupposti per l'ammissione provvisoria incombe al solo UFM.

La nuova lettera i (richiesta di un estratto del casellario giudiziale) corrisponde materialmente alla vigente lettera l. La tariffa dell'emolumento rimane invariata a 25 franchi.

La lettera k corrisponde materialmente alla vigente lettera m (conferma della notifica dei lavoratori e dei lavoratori indipendenti).

La lettera l (esame di tutte le restanti modifiche della carta di soggiorno) corrisponde sostanzialmente, dal punto di vista materiale, alla vigente lettera k. Va rilevato che è prelevato l'importo massimo dell'emolumento (40 franchi) unicamente per l'«esame di tutte le altre modifiche della carta di soggiorno», e non come sinora per l'esame e l'allestimento del titolo di soggiorno. D'ora in poi il tetto massimo dell'emolumento deve coprire unicamente l'onere amministrativo correlato a tutte le altre modifiche (p. es. cambiamento del cognome). Il capoverso 2 prevede peraltro un emolumento per l'allestimento della carta di soggiorno (registrazione biometrica compresa, risp. non compresa).

Occorre notificare e segnalare nel SIS la perdita o il furto della carta di soggiorno. In questi casi, conformemente alla lettera m, è prelevato un emolumento di 40 franchi per il rilascio di un duplicato. Trattasi di un emolumento massimo volto alla sola copertura delle spese legate

all'emanazione di un duplicato. Conformemente al capoverso 2, per la sostituzione della carta di soggiorno (registrazione biometrica compresa, risp. non compresa) è prelevato un ulteriore emolumento.

In base ai risultati della consultazione e alle aliquote complessivamente più elevate degli emolumenti è stata vagliata l'eventualità di introdurre a livello federale, conformemente al capoverso 1, un emolumento ridotto per il rilascio dei permessi ai minori e alle famiglie, a prescindere dalle loro origini. Si è rinunciato a tale idea per i motivi seguenti: da un lato, i minori stranieri che possono appellarsi all'ALC o alla Convenzione AELS beneficiano già di un emolumento ridotto dell'importo di massimo 30 franchi (cfr. commento ad cpv. 6). D'altra parte, l'introduzione di un emolumento ridotto per minori e famiglie nulla cambierebbe alla situazione giuridica vigente. I Cantoni restano infatti liberi di prevedere emolumenti più modici per i minori e le famiglie, a prescindere dalle loro origini. Quelli indicati all'articolo 8 OEmolLStr sono infatti emolumenti massimi, il cui importo non dev'essere superato ma può anche non essere raggiunto.

Cpv. 2

L'emolumento per l'allestimento deve consentire d'indennizzare le spese dovute all'allestimento della carta di soggiorno. È opportuno indennizzare soprattutto le spese elevate riconducibili all'allestimento della carta di soggiorno in formato carta di credito contenente i dati biometrici. La lettera a (prima: cpv. 1 lett. i) fissa a 22 franchi l'emolumento per l'allestimento, la sostituzione e anche per tutte le restanti modifiche della carta di soggiorno biometrica in formato carta di credito. L'emolumento per l'allestimento è stato fissato previa discussione con i Cantoni, in base ai calcoli dell'unità delle finanze dell'UFM e del prezzo fissato nel contratto firmato con l'impresa incaricata di confezionare le carte di soggiorno. I guadagni ottenuti con la riscossione di tale emolumento saranno ripartiti come segue.

I Cantoni riceveranno circa il 25 per cento della somma a copertura delle proprie spese di gestione dei documenti (corrispondenza ecc.).

I costi di realizzazione a carico della Confederazione saranno coperti dall'emolumento per l'allestimento della carta di soggiorno. La quota corrisponde al 25 per cento della somma sopra indicata ed è destinata all'UFM, più precisamente per coprire le spese d'introduzione della carta di soggiorno biometrica e i costi riconducibili allo sviluppo dell'infrastruttura a chiave pubblica (ICP). L'ICP predispone firme digitali di cui vengono provvisti i dati registrati sul microchip. In tal modo è garantita l'autenticità di tali dati. Una parte dell'emolumento per l'allestimento è pertanto riservata all'ammortizzazione delle spese d'investimento e d'esercizio dell'ICP. Una volta ammortizzate le spese d'investimento si potrà prevedere una riduzione dell'emolumento, sempreché le spese d'esercizio dell'ICP non si rivelino superiori alle previsioni. Se tuttavia tali costi aumentassero, andrebbe aumentato l'emolumento per l'allestimento. Pertanto l'emolumento non è volto a coprire le spese legate al SIMIC, le quali sono già finanziate dai Cantoni mediante gli emolumenti per i permessi (cpv. 1).

Infine, l'impresa che produce le carte di soggiorno riceve la metà dei guadagni ottenuti con la riscossione dell'emolumento per l'allestimento, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA) pari al 7,6 per cento.

L'emolumento previsto per l'allestimento, la sostituzione e tutte le restanti modifiche della carta di soggiorno non biometrica è ormai di soli 10 franchi (finora era disciplinato dal cpv. 1 lett. i). Tale emolumento, interamente destinato ai Cantoni, è volto a coprire le spese di produzione (carta, impressione) nonché le spese supplementari legate alla gestione dei documenti (spese d'esercizio, corrispondenza ecc.).

Le spese di spedizione della carta di soggiorno per raccomandata sono a carico del destinatario.

Cpv. 3

L'emolumento massimo per la registrazione biometrica è di 20 franchi. È volto a coprire le spese per il rilevamento, la registrazione e il trattamento dei dati biometrici. Secondo la base di calcolo prevista dall'Ufficio federale di polizia (fedpol) per il nuovo passaporto svizzero, tali spese sono infatti stimate a 20 franchi. L'importo previsto per la registrazione dei dati biometrici figura anche all'allegato 3 dell'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)²³. Affinché i cittadini stranieri godano del medesimo trattamento che la legge riserva ai cittadini svizzeri, il presente capoverso riprende le aliquote degli emolumenti di registrazione della biometria di cui all'allegato 3 ODV.

L'UFM stima infatti il carico di lavoro per registrare i dati biometrici mediamente a nove minuti per persona. Le spese corrispondono a 125 franchi l'ora e la parte dell'emolumento spettante ai Cantoni è di 20 franchi. Tale calcolo tiene conto della parte dell'emolumento prevista per l'infrastruttura informatica di registrazione dei dati biometrici (ad es. ammortizzazione degli strumenti di registrazione dei dati biometrici). Questi dati costituiscono una media.

Cpv. 4

Conformemente alle prescrizioni dell'ALC, per gli stranieri che possono appellarsi all'ALC o alla Convenzione AELS l'emolumento massimo resta invariato a 65 franchi (composto di diversi emolumenti parziali) per la procedura del permesso conformemente al capoverso 1 lettera a, b, c od e nonché per il rilascio e l'allestimento della carta di soggiorno conformemente al capoverso 2 lettera b. Questo tetto massimo comprende pertanto sia l'emolumento per l'autorizzazione (55 franchi) sia quello per l'allestimento (10 franchi) della carta di soggiorno non biometrica e coincide con l'emolumento per il rilascio della carta d'identità svizzera come previsto dall'ALC (cfr. allegato I art. 2 par. 3 ALC). In questi casi l'emolumento per la registrazione dei dati biometrici viene meno, non essendoci registrazione dei dati biometrici.

Le spese di porto sono a carico del richiedente.

Cpv. 5

Il capoverso 5 corrisponde materialmente all'attuale capoverso 4. Come sinora, gli stranieri che possono appellarsi all'ALC o alla Convenzione AELS e che presentano un'«assicurazione di rilascio del permesso» (cpv. 1 lett. a) non sottostanno a emolumenti supplementari. In questi casi la competente autorità cantonale si astiene dal prelevare un emolumento, perché l'emolumento dell'assicurazione di rilascio del permesso copre già l'emolumento per l'autorizzazione nonché l'emolumento per l'allestimento.

Cpv. 6

Il tetto massimo dell'emolumento per le persone non coniugate minori di 18 anni che possono appellarsi all'ALC o alla Convenzione AELS è di 30 franchi. L'emolumento è composto di più emolumenti parziali per la procedura del permesso secondo il capoverso 1 lettere a–h e l od m nonché per l'allestimento e la produzione secondo il capoverso 2 lettera b. Tale emolumento massimo comprende pertanto sia l'emolumento per l'autorizzazione che l'emolumento per l'allestimento della carta di soggiorno non biometrica e corrisponde all'emolumento fissato dall'ALC per il rilascio della carta d'identità svizzera ai minori (cfr. allegato I art. 2 par. 3 ALC). In questi casi l'emolumento per la registrazione dei dati biometrici viene meno,

non essendoci registrazione dei dati biometrici. Contrariamente a quanto sancito nel capoverso 4, l'emolumento massimo di 30 franchi vale, come sinora, anche per il permesso di domicilio (cfr. cpv. 1 lett. d, f, g). Le spese di porto sono a carico del richiedente. Il capoverso 6 rinvia ora alle nuove lettere i e j. Questo emolumento permane a massimo 12.50 franchi.

Non è prevista una riduzione dell'emolumento massimo per gli stranieri minori e non coniugati che non possono appellarsi all'ALC o alla Convenzione AELS.

Cpv. 7

Il capoverso 7 precisa che i capoversi 4–6 si applicano per analogia ai familiari stranieri di un cittadino svizzero che possono appellarsi all'articolo 42 capoverso 2 LStr. Tali stranieri beneficiano pertanto delle medesime agevolazioni riservate agli stranieri che possono appellarsi all'ALC o alla Convenzione AELS. Concretamente ciò significa:

Per i membri della famiglia di cittadini svizzeri che possono appellarsi all'articolo 42 capoverso 2 LStr, l'emolumento massimo – composto di diversi emolumenti parziali per la procedura d'autorizzazione secondo il capoverso 1 lettere a, b, c od e nonché per l'allestimento e la produzione della carta di soggiorno secondo il capoverso 2 lettera b – è di complessivi 65 franchi. Come detto, comprende sia l'emolumento d'autorizzazione che l'emolumento di allestimento. Questa disciplina è applicabile per analogia agli stranieri minori e non coniugati che possono appellarsi all'articolo 42 capoverso 2 LStr. Il tetto massimo dell'emolumento secondo il capoverso 1 lettere a–h e l od m nonché per l'allestimento e la produzione della carta di soggiorno secondo il capoverso 2 lettera b è di 30 franchi.

Cpv. 8

Tale capoverso corrisponde di principio al vigente capoverso 5. Per i gruppi di più di 12 persone si preleva un emolumento di gruppo. Esso ammonta al massimo a 12 emolumenti di cui ai capoversi 1, 4, 6 e 7. I capoversi 4, 6 e 7 sono applicabili per analogia alla fissazione dell'emolumento di gruppo per gli stranieri che possono appellarsi all'ALC o alla Convenzione AELS (cfr. cpv. 4 e 6) o per i familiari di un cittadino svizzero che invocano l'articolo 42 capoverso 2 LStr (cfr. cpv. 7); ciò equivale a dire che questi stranieri beneficiano di una riduzione dell'emolumento per l'autorizzazione di gruppo o ne sono esentati (cfr. cpv. 5).

L'emolumento per l'allestimento (cpv. 2) e quello per la registrazione dei dati biometrici (cpv. 3) invece sono prelevati separatamente per ogni persona purché non sia esentata da tale emolumento in virtù del capoverso 5 e purché non possa beneficiare di una riduzione in virtù dei capoversi 4, 6 e 7.

Cpv. 9

Tale capoverso corrisponde materialmente al vigente capoverso 6.

2.3. Ordinanza SIMIC

Art. 15a (nuovo) Comunicazione dei dati biometrici

Cpv. 1

La comunicazione di dati è consentita soltanto in modo limitato analogamente a quanto previsto dal nuovo articolo 7a capoverso 5 della legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA). Si tratta di comunicare i dati biometrici della carta di soggiorno (immagine del volto e impronte digitali) registrati nel SIMIC alle autorità incaricate d'identificare le vittime d'incidenti o catastrofi naturali. Il regolamento (CE) n. 380/2008 non prevede tale possibilità. Si tratta tuttavia di una situazione particolare rara in cui è giustificato trasmettere i dati biometrici.

A questo scopo l'UFM è autorizzato a consultare nel SIMIC i dati relativi a stranieri segnatamente in base ai cognomi e ai nomi delle persone, a un riferimento UFM o al numero della carta di soggiorno.

Cpv. 2

Se la persona ricercata è registrata nel SIMIC, i suoi dati biometrici possono essere trasmessi tramite un canale sicuro alle autorità incaricate dell'identificazione delle persone.

Cpv. 3

Dopo aver eseguito il confronto, l'autorità incaricata dell'identificazione distrugge i dati.

Art. 18 cpv. 4 lett. g (nuova)

I dati biometrici destinati alla carta di soggiorno registrati nel SIMIC sono cancellati in occasione di ogni nuova registrazione di dati biometrici nuovi o, al più tardi, cinque anni dopo la loro registrazione.

Il nuovo articolo 102a LStr statuisce che i dati biometrici necessari all'allestimento di una carta di soggiorno sono rilevati almeno ogni cinque anni. Pertanto il termine di cinque anni equivale anche al periodo massimo di conservazione dei dati biometrici. Quando il richiedente fa registrare nuovamente i propri dati biometrici (ad esempio perché è cambiata la sua fisionomia) prima della scadenza dei cinque anni, il termine viene ricalcolato a partire da quel momento. Siccome i dati biometrici destinati alla carta di soggiorno sono registrati nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), l'articolo 18 dell'ordinanza è completato in tal senso.

Allegato 1 dell'ordinanza SIMIC

Nell'allegato 1 dell'ordinanza SIMIC occorre indicare chi ha accesso ai dati biometrici registrati nella carta di soggiorno biometrica (impronte digitali e fotografia del titolare). Secondo l'articolo 7a capoverso 3 LSISA, le autorità che rilasciano la carta di soggiorno beneficiano di tale accesso sempreché finalizzato al trattamento dei dati. Inoltre determinati collaboratori della sezione informatica dell'UFM potranno accedere ai dati delle fotografie per trattarli. Va sottolineato che, grazie ai recenti sviluppi tecnologici, sarà possibile visionare le fotografie. Tuttavia, per il momento solo la sezione informatica dell'UFM è autorizzata a visionare la fotografia. Tecnicamente non è invece possibile visionare le impronte digitali. L'UFM può tuttavia accedervi e, se del caso, trattarle, in particolare nel quadro dell'articolo 15a dell'ordinanza SIMIC. Le autorità che rilasciano le carte di soggiorno, dal canto loro, possono trattare i dati biometrici in vista di trasmetterli alla società incaricata di produrre la carta. Dal punto di

vista della protezione dei dati, non è indispensabile che le autorità che rilasciano la carta di soggiorno visionino la fotografia registrata nel sistema. La verifica dell'identità della persona deve basarsi esclusivamente sui documenti d'identità (passaporto o carta d'identità).

La firma, quale dato rilevato nel contesto dell'emanazione di una carta di soggiorno, figura quale nuova rubrica dell'allegato 1. Non è prevista la lettura della firma nel sistema. Tuttavia le autorità incaricate di emanare la carta di soggiorno beneficiano di un diritto di trattamento della firma.

Nell'allegato 1 è peraltro già previsto un campo per la fotografia per il settore dell'asilo, sinora inattivo. Il progetto di lettura della fotografia e della firma non è ancora giunto a buon porto, per cui rinunciamo ai campi attuali. Quando sarà tecnicamente possibile gestire la fotografia, l'ordinanza SIMIC sarà adeguata conseguentemente. Dunque sono stralciati i campi concernenti la fotografia e la firma nel settore dell'asilo.

Sono cancellati anche i campi che attualmente concernono la fotografia e la firma nel settore degli stranieri, non soltanto per gli stranieri a cui viene rilasciata una carta di soggiorno biometrica, ma per tutti gli stranieri che soggiornano in Svizzera. Tali campi erano stati introdotti nell'allegato 1 quando era entrato in funzione il SIMIC ma di fatto, problemi tecnici (tempi di risposta troppo lunghi e problemi di archiviazione) hanno fatto sì che non vi siano mai stati registrati dei dati.